

Capitolato Speciale tecnico prestazionale

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 15 APPARECCHI PER ANESTESIA
PER LE NECESSITA' DELL'A.S.L. CN1**

GARA n. 7115349 CIG n. 7527318B4F

Struttura Complessa Interaziendale Acquisti beni e servizi
Via Carlo Boggio nr. 12
12100 Cuneo
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

1 - SPECIFICHE DI FORNITURA _____	3
2 – CARATTERISTICHE MINIME DI FORNITURA _____	3
3 – ALTRE CARATTERISTICHE _____	3
4 – RITIRO DELLA STRUMENTAZIONE IN USO _____	3
5 – GARANZIA _____	4
6 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA E POST GARANZIA _____	4
7 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE E POST GARANZIA _____	5
8 – FORMAZIONE DEL PERSONALE _____	6
9 – CONSEGNA _____	6
10 – COLLAUDO _____	7
11 – OBBLIGHI RELATIVI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL SISTEMA _____	8
12 – RADIAZIONI NON IONIZZANTI /DICHIARAZIONI PER FISICA SANITARIA _____	8
13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA _____	8
14 – MISURE DI SICUREZZA ICT (AGID) _____	9
15 – NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 28 REG UE 2016/679 DEL 27/04/2016 E DELL’ART. 29 DEL D.LGS 196/2003 E SS.MM.II.. _____	9
16 – PENALITA’ _____	12
17 – GARANZIA DEFINITIVA _____	12
18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO _____	13
19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO _____	14
20 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI _____	14
21 – FORO DI COMPETENZA _____	14
22 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE _____	15

1 - SPECIFICHE DI FORNITURA

La presente procedura di gara, da espletarsi mediante procedura aperta e regolamentata dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., ha ad oggetto la fornitura di Nr. 15 Apparecchi per anestesia le S.C. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri di Mondovì, Savigliano e per l'Ospedale di Saluzzo.

La fornitura dovrà includere :

- a) Consegna, installazione (inclusi tutti gli oneri per il trasporto, montaggio, collegamento alla rete impiantistica, collaudo e messa in servizio); ogni singolo componente della fornitura dovrà essere installato presso i reparti di Radiologia dei Presidi Ospedalieri di Mondovì, Savigliano e Ospedale di Saluzzo a totale carico del fornitore e precisamente:
 - trasporto delle apparecchiature imballate, direttamente presso i locali di destinazione nei Presidi Ospedalieri di Mondovì, Savigliano e Ospedale di Saluzzo;
 - assemblaggio delle apparecchiature;
 - allacciamento agli impianti esistenti, comprensivo di qualsiasi modifica dovesse rendersi necessaria e di tutto il materiale occorrente
 - ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.
- b) Ritiro della strumentazione attualmente in uso come meglio dettagliato al successivo art 4
- c) Garanzia onnicomprensiva (per un periodo non inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di collaudo con esito positivo), come meglio dettagliato di seguito;
- d) Formazione ed addestramento del personale;
- e) Adeguamento normativo, per tutto il periodo della garanzia;
- f) Aggiornamenti a nuove versioni delle apparecchiature e/o dei relativi programmi, per tutto il periodo della garanzia.

2 – CARATTERISTICHE MINIME DI FORNITURA

Gli apparecchi per anestesia oggetto della presente procedura dovranno soddisfare le caratteristiche tecniche essenziali riportate nell'Allegato A “Scheda tecnica e Questionario”.

Tali caratteristiche dovranno quindi essere garantire **pena l'esclusione**.

3 – ALTRE CARATTERISTICHE

Nell'Allegato A “Scheda Tecnica e Questionario” sono altresì riportate, oltre alle caratteristiche minime essenziali di cui all'articolo precedente, le altre caratteristiche ed informazioni per le quali si richiede la compilazione del relativo questionario.

4 – RITIRO DELLA STRUMENTAZIONE IN USO

La Ditta dovrà provvedere alla rimozione e al ritiro delle attuali apparecchiature di ventilazione di seguito elencate :

Inventario	Produttore	Modello	S/N	ubicazione	Presidio
0000043	SIEMENS	KION	EVV4901687	Sala Terapia Antalgica	OSPEDALE DI SAVIGLIANO
0000741	SIEMENS	KION	EVV4901684	UROLOGIA - ENDOSCOPIA	OSPEDALE DI SAVIGLIANO
0001362	SIEMENS	KION	EVV4901683	UROLOGIA - ENDOSCOPIA	OSPEDALE DI SAVIGLIANO
0001441	SIEMENS	KION	EVV4901688	BLOCCO OPERATORIO (Sala Oculistica)	OSPEDALE DI SAVIGLIANO
0001458	SIEMENS	KION	EVV4901691	BLOCCO OPERATORIO	OSPEDALE DI SAVIGLIANO
0001703	SIEMENS	KION	EVV4901685	BLOCCO OPERATORIO MONDOVI'	OSPEDALE DI MONDOVI'
0001741	SIEMENS	KION	EVV4901805	BLOCCO OPERATORIO MONDOVI'	OSPEDALE DI MONDOVI'
0001755	SIEMENS	KION	EVV4901806	BLOCCO OPERATORIO MONDOVI'	OSPEDALE DI MONDOVI'
0003065	SIEMENS	KION	EVV4902271	BLOCCO OPERATORIO SALUZZO	OSPEDALE DI SALUZZO
0003070	SIEMENS	KION	EVV4902273	BLOCCO OPERATORIO SALUZZO	OSPEDALE DI SALUZZO
0003100	SIEMENS	KION	EVV4901678	BLOCCO OPERATORIO SALUZZO	OSPEDALE DI SALUZZO
0003124	SIEMENS	KION	EVV4902272	BLOCCO OPERATORIO SALUZZO	OSPEDALE DI SALUZZO
0003150	SIEMENS	KION	EVV4901750	BLOCCO OPERATORIO SALUZZO	OSPEDALE DI SALUZZO
0003152	SIEMENS	KION	EVV4901682	BLOCCO OPERATORIO SALUZZO	OSPEDALE DI SALUZZO
0000669	SIEMENS	KION	EVV4901686	RADIODIAGNOSTICA (SALA TAC)	OSPEDALE DI SALUZZO

Le operazioni di smontaggio, trasporto e definitivo smaltimento dovranno avvenire nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica applicabili, delle previdenze e cautele suggerite dal fabbricante nel manuale d'uso delle apparecchiature.

I tempi e le modalità di disinstallazione, rimozione e ritiro dovranno essere concordati con la S.C. Servizio Tecnico – Settore Ingegneria Clinica. L'A.S.L. CN1 **emetterà regolare documentazione contabile.**

5 – GARANZIA

Le apparecchiature offerte dovranno essere coperte da garanzia per un periodo di almeno 24 mesi dalla data del collaudo attestato con esito positivo senza riserve. I contenuti minimi della garanzia dovranno includere tutte le attività indicate al successivo punto relativo all'assistenza tecnica e manutenzione.

Durante il periodo di garanzia dovranno comunque essere espletate: il regolare servizio di manutenzione preventiva prescritto dal costruttore dell'apparecchiatura oggetto di gara, le verifiche di sicurezza elettrica, particolari e funzionali, le tarature e gli aggiornamenti software

6 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA E POST GARANZIA

Il servizio di manutenzione dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni del costruttore e comunque rispondere ai seguenti requisiti minimi e necessari:

1) Manutenzione preventiva (programmata).

La manutenzione preventiva comprende, le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni parti di ricambio e parti soggette ad usura.

Il fornitore dovrà obbligatoriamente rispettare tutte le modalità ed il numero previsto degli interventi nel corso dei quali verranno eseguite le operazioni, contemplate dalle indicazioni fornite dal produttore;

2) Manutenzione correttiva (su chiamata).

La manutenzione correttiva (su chiamata) per guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale, comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita.

Tale manutenzione correttiva dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) numero interventi su chiamata illimitati;
- b) tempo di intervento entro 16 ore lavorative dalla chiamata, esclusi sabato e festivi;
- c) tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare non superiore a 10 giorni/anno.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un rapporto di intervento tecnico, sottoscritto dal responsabile del reparto o suo delegato e da un incaricato del fornitore, nel quale dovranno essere registrati: l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero e la data della chiamata, il numero e la data dell'intervento, il giorno dell'avvenuto ripristino o del termine dell'intervento.

L'apertura e la chiusura dell'intervento sono registrate dall'Ingegneria Clinica dell'ASLCN1. Ai fini della verifica del corretto adempimento contrattuale, verranno considerate valide esclusivamente le registrazioni effettuate dalla stessa Struttura.

La ditta dovrà presentare dichiarazione che tutte le riparazioni effettuate sull'apparecchiatura, saranno eseguite secondo la buona regola dell'arte, nel rispetto della normativa vigente, con l'utilizzo di parti di ricambio originali e che in alcun modo saranno modificate le caratteristiche delle apparecchiature rispetto alle norme costruttive specifiche cui sono soggette.

L'attività di manutenzione dovrà anche comprendere tutti gli aggiornamenti dei software installati.

Per l'apparecchiatura dovranno essere garantite, per almeno otto anni dall'anno di presentazione dell'offerta: la reperibilità di tutte le parti di ricambio e la possibilità degli aggiornamenti software disponibili.

7 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE E POST GARANZIA

L'A.S.L. CN1, al termine del periodo di garanzia proposto, si riserva la facoltà di stipulare con la Ditta risultata aggiudicataria un contratto di manutenzione con assistenza tecnica full risk alle condizioni economiche proposte in sede di offerta.

Il servizio di manutenzione post garanzia dovrà rispondere ai requisiti minimi specificati nel precedente articolo e la Ditta offerente dovrà provvedere a darne relativa quotazione come da modello di offerta

economica. **La quotazione proposta non dovrà comunque essere superiore al 15% annuo sul totale dell'offerta per un periodo di otto anni.**

8 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta dovrà tenere un adeguato corso di formazione ed informazione sul corretto utilizzo e sui vari possibili ed eventuali rischi agli operatori derivanti dall'uso delle apparecchiature stesse, con rilascio di documento della ditta attestante l'avvenuto svolgimento del corso su indicato debitamente firmato dal formatore e da tutti gli utilizzatori.

L'attività formativa dovrà essere svolta come dal programma di formazione offerto, dovrà essere sviluppata su più turni, per permettere l'addestramento a tutto il personale dell'Unità Operativa e dell'Ingegneria Clinica.

L'attività formativa dovrà essere effettuata dopo il collaudo positivo, ma prima dell'utilizzo delle apparecchiature e comunque, se ciò si rendesse necessario per la formazione stessa, dovrà essere garantito l'affiancamento da parte di personale specializzato fino al completamento del programma formativo.

9 – CONSEGNA

La ditta aggiudicataria avrà 40 giorni utili, decorrenti da data ordine, per consegnare e installare l'apparecchiatura completa; la data di consegna dovrà essere anticipatamente comunicata in forma scritta all'Ingegneria Clinica – e-mail: a.santangelo@amos.piemonte.it (tel. 0172/719.805).

Saranno a carico della ditta:

- a) le spese di imballo, trasporto fino al locale di installazione e facchinaggio;
- b) tutti gli oneri relativi all'installazione, alla corretta messa in esercizio ed al collaudo delle apparecchiature; e tutti gli oneri, anche se non espressamente richiamati, necessari a consegnare le forniture a perfetta regola d'arte, senza che l'ASL abbia a sostenere alcuna altra spesa oltre all'offerta economica proposta in sede di gara;
- c) il ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.
- d) Lo smontaggio, il ritiro e lo smaltimento degli apparecchi precedentemente elencati

Per ulteriore maggiore chiarezza si precisa quanto segue:

- il luogo di consegna:
 - **Presidio Ospedaliero di Mondovì - via San Rocchetto, 99;**
 - **Presidio Ospedaliero di Savigliano - via Ospedali, 14;**
 - **Ospedale di Saluzzo - via Spielberg, 58;**

- dovranno essere forniti, tassativamente prima del collaudo, manuali d'istruzione in italiano ed in duplice copia (una copia in carta ed una su supporto informatico).

10 – COLLAUDO

Il collaudo verrà eseguito dall'ASLCN1, in contraddittorio con il fornitore e dovrà comprendere l'accettazione, le prove tecniche, la messa in servizio e la formazione iniziale.

Il collaudo sarà eseguito dall'Ingegneria Clinica dell'ASLCN1, in presenza del fornitore, del collaudatore della ditta, del responsabile, o suo delegato, delle S.C. richiedenti al fine di constatare che le apparecchiature consegnate presentino le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari.

In fase di collaudo dovranno essere effettuate, da parte della ditta, direttamente in loco e prima della messa in servizio, tutte le prove ed i test di regolare funzionalità, in particolare dovranno essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente con idonea strumentazione regolarmente tarata. L'ASLCN1, anche tramite collaboratori esterni, potrà riservarsi il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché potranno essere richieste modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché la fornitura in opera sia rispondente a quanto inizialmente offerto ed ordinato, nel rispetto della normativa vigente. La ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie ed indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sotto parti.

Dovranno essere consegnati: le copie originali dei documenti di trasporto, i reports delle verifiche di sicurezza elettrica eseguite in loco, debitamente firmati e accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata, tutta l'ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica.

Se all'atto del collaudo l'apparecchiatura non risultasse rispondente ai requisiti richiesti, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni all'adeguamento ai requisiti richiesti in capitolato.

La regolarità del collaudo verrà attestata mediante apposito verbale di collaudo predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. La firma dello specifico verbale di collaudo da parte dei rappresentanti della ditta, certificherà che le apparecchiature potranno essere utilizzate nel pieno rispetto della sicurezza per operatori e pazienti, dimostrandone il completo e corretto funzionamento. Viene ritenuto positivo il collaudo che non presenta eventuali prescrizioni e riserve; in caso contrario la validità e la regolarità del collaudo decorre dalla data in cui tutte le eventuali prescrizioni e riserve precedentemente segnalate siano definite e le difformità risolte, opportunamente certificate con evidenza scritta e regolarmente verbalizzate.

11 – OBBLIGHI RELATIVI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL SISTEMA

La ditta aggiudicataria garantisce che il sistema offerto sia conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutte le altre norme, anche più restrittive, nazionali ed internazionali, sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale.

La ditta garantisce inoltre che la strumentazione offerta sia conforme a tutte le norme di sicurezza per l'operatore e per il paziente. In particolare la ditta si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti ed a fornire tutte le prescrizioni d'uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità della ditta fornitrice in merito a quanto sopra, l'ASLCN1 si riserva la facoltà di far visionare la strumentazione a tecnici di sua fiducia.

12 – RADIAZIONI NON IONIZZANTI /DICHIARAZIONI PER FISICA SANITARIA

Per ogni apparecchiatura e per ogni suo accessorio fonte anche presunta di radiazioni (apparecchiature ed accessori ad alimentazione elettrica dispositivi elettronici...) comunque emittente a qualsiasi titolo radiazioni dev'essere compilato il modulo MODFISAN005 DOCUMENTO INFORMATIVO OBBLIGATORIO PER L'ACQUISIZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE E OTTICHE (D.Lgs. 81/08 – Titolo VIII – Capi IV e V) allegato alla presente e devono essere fornite le informazioni del caso necessarie per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Non sono ammessi, se del caso, laser superiori a classe 2 sull'apparecchiatura e suoi accessori.

Le diverse componenti dovranno riportare, se necessario, opportuna cartellonistica (etichettatura) segnalante gli eventuali pericoli e divieti.

La ditta deve attestare che le emissioni e interferenze dell'intero impianto e accessori siano nei termini di legge e norme di buona tecnica.

13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. nr. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (Allegato DUVRI) contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dalla stazione appaltante potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della ditta aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi al contratto.

E' fatto obbligo comunque alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione).

La ditta dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello della Committente.

La ditta dovrà informare la Committente dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 secondo le modalità e la documentazione previste nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel documento allegato DUVRI.

Prima che la Ditta aggiudicataria acceda ai locali dovrà essere effettuato un incontro, con redazione di Verbale (Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento), tra l'A.S.L. CN1 e la Ditta stessa.

14 – MISURE DI SICUREZZA ICT (AGID)

L'ASL CN1 ha definito un insieme minimo di misure di sicurezza ICT estrapolate dalle misure emanate dall'AgID con Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5/5/2017

Tali misure sono indicate nell' Allegato 6 al Disciplinare di gara.

Nelle more di adeguamento alla normativa AGID, eventuali accessi della Ditta aggiudicataria tramite la rete aziendale, per interventi di manutenzione preventiva o adeguativa o semplicemente per aggiornamenti periodici del sistema, dovranno essere concordati con questa Amministrazione che, allo scopo, abiliterà gli accessi in remoto ai tecnici della Ditta esclusivamente per il tempo necessario all'intervento.

15 – NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii..

Le Ditte partecipanti alla procedura sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specificazione degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la Ditta aggiudicataria, per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, verrà nominata "Responsabile del trattamento" e dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente contratto
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità ASL CN1 non potranno più essere trattati dalla Ditta aggiudicataria: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) all'ASL CN1 e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del D.Lgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. Inoltre – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati la Ditta affidataria si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal D.Lgs 82/2005, norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della ditta contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub- responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato

a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla ditta contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la ditta contraente ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel contratto in oggetto;

- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell’art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg UE 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

L’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della Ditta contraente misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l’esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il “Responsabile esterno” deve inoltre:

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall’allegato “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all’accessibilità (privacy by default);

16 – PENALITA'

L'A.S.L. , nel caso di ritardi nella consegna delle apparecchiature e negli interventi di manutenzione/assistenza tecnica, si riserva di applicare le penali di seguito indicate:

□ ***Ritardi consegna strumentazione***

Qualora la Ditta non provvedesse alla consegna dell'apparecchiatura relativa alla fornitura in oggetto, nei termini stabiliti, si procederà come segue:

- 1) per un ritardo ingiustificato fino a 30 giorni l'ASL si riserva la facoltà di applicare una penale **nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.**
- 2) per un ritardo ingiustificato superiore a 30 giorni l'ASL si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione senza obbligo di diffida.

□ ***Ritardi interventi Manutenzione/Assistenza tecnica***

Per ogni giorno di ritardo o di superamento dei limiti temporali stabiliti per le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, l'A.S.L. CN1 si riserva di applicare una penale nella misura giornaliera di **euro 400,00 per ogni giorno di ritardo.**

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'incameramento degli importi dovuti a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero sufficienti.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute e alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

17 – GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a favore della Stazione Appaltante una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La cauzione definitiva dovrà avere validità per l'intero periodo di garanzia delle apparecchiature.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. nr. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (Allegato DUVRI) contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dalla stazione appaltante potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della ditta aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi al contratto.

E' fatto obbligo comunque alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione).

La ditta dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello della Committente.

La ditta dovrà informare la Committente dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 secondo le modalità e la documentazione previste nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel documento allegato DUVRI.

Prima che la Ditta aggiudicataria acceda ai locali dovrà essere effettuato un incontro, con redazione di Verbale (Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento), tra l'A.S.L. CN1 e la Ditta stessa.

19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture relative alla fornitura in oggetto dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno contenere gli estremi degli ordini di approvvigionamento emessi nonché l'indicazione del CIG.

Secondo quanto previsto dalla Legge nr. 244/2007, dal Decreto attuativo nr. 55 del 03/04/2013 e dall'art. 25 D.L. nr. 66/2014, convertito con L. 89/2014, le fatture nei confronti delle P.A., tra cui quindi anche le Aziende Sanitarie, dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica. A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio è il seguente : VVECFU

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, sarà effettuato a norma di legge (d.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012).

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a..

I pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

21 – FORO DI COMPETENZA

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente procedura, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in cui l'Azienda Sanitaria titolare del contratto ha la sede legale.

22 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.

Allegati :

- Allegato A Scheda tecnica e Questionario
- Allegato B Scheda riassuntiva servizio di assistenza tecnica e manutenzione
- Allegato C Scheda riassuntiva attività formativa